

Sentenza n

Registro generale Appello Lavoro n. 399/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica Vitali	Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli	Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso	Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.155/2022 del Tribunale di Varese (est. Papa) , discussa all'udienza del 19.06.2023 e promossa

da

(C.F. _____), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria e con essi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Monforte, n.15

APPELLANTE

CONTRO

_____, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18,

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni

PER L'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: “- riformare la sentenza del Tribunale di Varese n. 155/2022 (R.G. n.812/2018), pubblicata in data 7.02.2023 e notificata in data 22.03.2023 e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché



infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”

PER L' APPELLATO

RESPINGERSI l'avversario appello, con integrale conferma della sent. n. 155/2022 resa dal Tribunale di Varese, anche con motivazioni diverse.

ACCOGLIERE il motivo si appello incidentale ordinando conseguentemente la cessazione della trattenuta denominata contributo di solidarietà;

CONDANNARE l'appellante principale al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata in favore del

Con vittoria di spese, a favore dell'avv. Adriano Cirillo che si dichiara procuratore anticipatario.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 155 del 2022 il Tribunale di Varese, pronunciando sul ricorso promosso da _____ nei confronti della _____ a a _____, ha dichiarato illegittime le trattenute operate dalla _____ esistente sul trattamento pensionistico del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà e, per l'effetto, ha condannato la _____ ed _____ i a restituire a _____ la somma di Euro 45.784,11, oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo.

_____ deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata a far tempo dal mese di dicembre 2003 e lamentando di avere subito dal 2009 la trattenuta del “Contributo di solidarietà” sulle rate di pensione, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 - con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 – 2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014-2018.

Il Tribunale di Varese - preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso - nel merito ha ritenuto fondato il ricorso all'uopo richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in materia.

In particolare - ricordato che l'oggetto del contendere è la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla CNPADC sulle pensioni già in corso di erogazione, come



quella del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del proprio Regolamento di disciplina del regime previdenziale, dal 1/1/2004 per il successivo quinquennio, poi rinnovato ad ogni successiva scadenza quinquennale – il primo giudice ha affermato che, sul contributo di solidarietà la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass .17742/2015) ha precisato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013.

Proseguendo nella disamina della disciplina il primo giudice ha affermato che *“La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296”*.

E continua affermando che nella fattispecie: *“(...) l'assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1°12.01 e che, quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, c. 12, della legge 335 dall'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l'interpretazione data dall'art. 1, c. 488, della legge n. 147 del 2013”*.

Sulla base delle considerazioni che precedono il Tribunale statuisce nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che in materia di trattamenti pensionistici, vige il principio generale secondo cui *“il diritto soggettivo alla pensione,*



che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verificano tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda all'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” (Cass 11792/2005).

Con riferimento alla eccepta intervenuta prescrizione quinquennale ex art 2948 cc del diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute sulla pensione, disposte per il contributo di solidarietà, il primo giudice richiama la sentenza della cassazione SS.UU. n.17742/2015 che ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale di cui all'art.2946 c.c. nel caso di contestazione dell'ammontare del trattamento pensionistico tale da non rendere liquido ed esigibile il credito

Avverso detta decisione ha interposto appello la Cassa che - richiamando il contenuto del ricorso di primo grado - ha dedotto, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto, pur “*consapevole delle pronunce di codesta Corte (alcune delle quali sono state richiamate dalla sentenza impugnata), che, sulla base di motivazioni tra loro analoghe (seppur non identiche), hanno dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti degli Enti previdenziali privatizzati istitutivi di un contributo di solidarietà da applicare, secondo specifiche modalità, sui trattamenti pensionistici erogati dagli Enti stessi...sussistano plurimi motivi ed elementi per mutare il suddetto orientamento espresso dalle citate sentenze (e, quindi, il principio di diritto da esse enunciato) sia quello espresso dal Giudice di prime cure*” evidenziando che “*gran parte dei precedenti di legittimità intervenuti sulla questione (ad esempio, le sentenze della Corte di Cassazione nn. 53/2015, 25212/2009, 25029/2009, 6702/2016, 53/2015, 25895/2014, 26032/2014, 26943/2014), su cui anche si fonda la sentenza impugnata, affermano inequivocabilmente che nel nostro ordinamento “non vige il principio della intangibilità del trattamento pensionistico”, il quale – come viene espressamente affermato – ben può essere ridotto anche nel quantum anche successivamente alla concessione del trattamento stesso purché il provvedimento di riduzione non oltrepassi il principio di ragionevolezza” e che :” il presupposto su cui si fonda l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di contributo di solidarietà seguito dalla sentenza impugnata – secondo cui le norme della CNPADC non potrebbero incidere, a differenza della Legge,*



sul quantum del trattamento pensionistico degli iscritti – è pacificamente errato e si pone in contrasto con alcuni indiscutibili e pacifici principi di diritto, affermati dalla stessa Corte di Cassazione e finanche dalla Corte Costituzionale” con la conseguenza che :”... al pari della Legge, la normativa della CNPADC può incidere sul diritto soggettivo alla pensione anche quando tale pensione è in corso di erogazione, purché tale normativa risponda al principio di ragionevolezza”.

A sostegno della necessità di mutare orientamento l'appellante ha richiamato l'Ordinanza Corte di Cassazione n. 1795 del 2018, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 5288 del 2019, n. 5290 del 2019.

Con un primo motivo, lamenta la *Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con le Delibere della CNPADC del 28.10.2008, del 27.6.2013 e del 29.11.2017; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost.”* – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità dell'articolo 22 del *“Regolamento di disciplina del regime previdenziale”* della CNPADC, approvato con D.M. del 14.7.2014, che ha introdotto il contributo di solidarietà, successivamente prorogato con riferimento ai quinquenni 2009 – 2013, 2014 – 2018 e 2019 - 2023, in quanto, in contrasto con la disciplina applicabile in materia, oltrepassa i limiti all'autonomia normativa conferita agli Enti previdenziali privatizzati e si pone in contrasto con l'articolo 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Sul punto l'appellante ha dedotto che il richiamato articolo 22 del *“Regolamento di disciplina del regime previdenziale”*, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si pone in contrasto con alcuna norma dell'ordinamento giuridico ma, anzi, dà applicazione non solo all'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, ma anche all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013,



n. 147 (Legge di stabilità 2014), nonché, più in generale, alle norme disciplinanti l'ordinamento previdenziale italiano.

Con un secondo motivo, intestato: "": *Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 1, comma 488, L. n. 147/2013; violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con le Delibere CNPADC del 28.10.2008, 27.6.2013 e del 29.11.2017"* , l'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato all'appellato condannando, per l'effetto, la CNPADC al pagamento degli importi richiesti per mezzo del ricorso di primo grado – deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) atteso che detta norma ha significativamente ampliato il potere normativo degli enti previdenziali privatizzati, divenendo, a differenza del passato, norma generale di disciplina del potere normativo degli Enti previdenziali privatizzati.

Con un terzo motivo censura la sentenza per *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.* ritenendo erronea l'applicabilità alla fattispecie in esame della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.

Sul punto l'appellante ha rilevato che l'appellato aveva richiesto alla Cassa di previdenza la restituzione del contributo di solidarietà, per il periodo successivo al 2009, solo con il ricorso notificato il 30.01.2019 e che, pertanto, era maturata la prescrizione quinquennale per tutte le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla notifica del predetto atto.

Infine con il quarto motivo di appello ritiene errata la sentenza impugnata laddove disattende l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 443 c.p.c e dell'art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della C.N.P.A.D.C.

All'interposto appello ha resistito _____, formulando appello incidentale.

In particolare l'appellato ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello in quanto né la Legge 335/1995 né la L. 296/2006 hanno conferito agli Enti previdenziali privatizzati un potere normativo pieno ed illimitato, ma hanno consentito a tali enti di dotarsi di un regolamento ed emanare provvedimenti che, tuttavia, restano circoscritti alle ipotesi predeterminate dal legislatore (nel caso della L. 335/1995) o devono avere le caratteristiche individuate dalla Legge (nel caso della L. 296/2006) e che, in ogni caso,



non possono oltrepassare i confini assegnati riconoscendo che le Casse hanno pieni poteri di autoregolamentazione, ma entro i limiti assegnati dalla Legge ed in ogni caso non possono derogare alla stessa, trattandosi di norme aventi natura regolamentare.

Sul secondo motivo l'appellato ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la normativa vigente non ha affatto attuato una generalizzata legittimazione dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali prima dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006, bensì ha fatto salvi esclusivamente quelli finalizzati a garantire l'equilibrio di bilancio a lungo termine.

Circa il terzo motivo di appello l'appellato ha richiamato la consolidata giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Milano e di legittimità della Corte di Cassazione.

La ha, inoltre, formulato appello incidentale deducendo che la sentenza del Tribunale di Varese, pur accertando e dichiarando l'illegittimità del contributo di solidarietà, non si è espresso sulla richiesta di "cessazione della trattenuta" all'uopo deducendo ed evidenziando che la Cassa appellante ha rinnovato la trattenuta anche per il quinquennio 2019 – 2023.

Da ultimo l'appellato ha formulato domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere impugnato la sentenza di primo grado che si è conformata all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di contributo di solidarietà e di prescrizione della domanda di restituzione, ribadendo pedissequamente e senza indicare elementi di novità la propria teoria già rigettata in primo grado e nei precedenti analoghi giudizi già decisi dalla Suprema Corte.

All'udienza del 19 giugno 2023, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

^^^

I motivi dell'appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non colgono nel segno e devono essere respinti.

Le questioni oggetto dell'appello principale sono già state decise, in senso sfavorevole a parte appellante, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce (cfr. Corte di Cassazione n. 28054/2020, n.28055/2020 e n.27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti).

Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055, depositate in data 9 dicembre 2020, la Corte di Cassazione, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cassa avverso le ordinanze con le quali la Corte di Appello di



Torino aveva ritenuto inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla Cassa perché, proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.

Si legge testualmente nella Ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione: “ *con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni*



patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati".

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione, peraltro già recepito in numerose pronunce di questa Corte territoriale relative a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento.

Si richiamano in particolare, fra numerose altre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n.1046/2020, depositata il 12.1.2021 (Presidente Estensore Vitali) e la sentenza n.506/2019 (Presidente Picciau, Estensore Dossi).

In tali pronunce trovano risposta le argomentazioni riproposte dall'appellante con i sopra enucleati motivi di gravame.

In particolare, ha osservato questa Corte territoriale nella richiamata sentenza n. 506/2019:” *Sulle questioni oggetto del motivo in esame si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 3 gennaio 2019 n. 20, che ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà di cui è causa, introdotto dall'art. 22 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. In particolare la pronuncia anzidetta ha statuito quanto segue: “questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa Cassa commercialisti (Cass.n. 25212 del 2009) che l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta*



di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla Cassa, di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del



2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindere dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla Cassa e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum" (...)).



Nella stessa sentenza la Corte di Appello ha ritenuto la infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Cassa osservando che:"

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizione di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass.6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)" (così Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563). Identici principi sono stati affermati dalla Suprema Corte, con riguardo ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994 (tra cui l'odierna appellante), con sentenza 8 settembre 2015 n. 17742, che ha così statuito: "in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c."

Da ultimo, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689 /2023 ha così statuito" A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n.



28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020) ed in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c., formulata dalla Cassa ha ribadito che “*Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.*”

In ordine alla reiterata eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da Cassa si osserva che, a mente dell'art. 443, comma 1, c.p.c., “*la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi*



centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Il comma 2 dello stesso art. 443 c.p.c. dispone che “se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”.

La Cassa ha eccepito che, avverso il contributo di solidarietà per il periodo 2008-2018, non era stato correttamente esperito, da parte del professionista, il ricorso amministrativo ai sensi della norma codicistica richiamata e dell'art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza che così recita: *“avverso i provvedimenti in materia di prestazioni e di rimborso dei contributi, adottati dalla Giunta Esecutiva, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla loro comunicazione ai sensi dello Statuto e al fine della formazione della decisione definitiva da impugnare, ove ricorrano gli estremi, presso l'autorità giudiziaria. Il ricorso si intende rigettato, ove non venga deciso entro sessanta giorni dalla data di presentazione”.*

Ritiene la Corte che, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie la richiamata disposizione del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della CNPADC, è assorbente il rilievo che, in relazione alle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà nel periodo 2008 /2018, alla data di presentazione del ricorso ex art. 442 c.p.c. (20 dicembre) era ampiamente decorso il termine – fissato dal citato art. 18 - di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, così come dell'ulteriore termine di 60 giorni, fissato per la decisione del ricorso o per la formazione del silenzio-rigetto.

Ne deriva che, alla data di instaurazione del giudizio, i procedimenti amministrativi risultavano esauriti, con conseguente definitività dei provvedimenti e conseguente procedibilità dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 443 c.p.c..

Va, invece , dichiarato improcedibile il gravame avanzato da _____ in via incidentale, in quanto non notificato all'appellante principale.

In tal senso si è ripetutamente pronunciato il Supremo Collegio affermando che *“nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art.348 , comma 1 c.p.c.. trattandosi di adempimento non gravoso, e dunque non lesivo del diritto di difesa, funzionale a garantire il contraddittorio*



nell'ottica della ragionevole durata del processo" (Cass.17.5.2022, n.15726; conf.Cass.19.1.2016, n.837).

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, l'appello principale va respinto, mentre va dichiarata l'improcedibilità di quello incidentale.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un terzo delle spese del grado a norma dell'art. 92 c.p.c , quantificate nell'intero in €.2.100,00, oltre spese generali e accessori di legge.

La residua quota è liquidata come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell' assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio e posta a carico dell'appellante, con distrazione in favore del difensore di *V...*, così correggendo l'errore materiale per omissione contenuto nel dispositivo (arg. ex Cass. 13/4/12, n. 5894).

Non sussistendo alcuna discrezionalità, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante *Assessorato Provinciale di Previdenza Sociale - Assistenza Sociale - D...* e dell'appellante incidentale *V...*, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara improcedibile l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.155/2022.

Respinge l'appello principale avverso la sentenza suddetta.

Compensa per un terzo le spese del grado e pone i restanti due terzi a carico di *V...* che liquida nella quota in €. 1.400,00, oltre accessori e spese generali.

Dichiara dovuto il versamento da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 comma 7, L. 228/12.

Milano,19.06.2023

Il giudice ausiliario relatore

Dott.ssa Daniela Macaluso

Il Presidente

Dott.ssa Monica Vitali



